

DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Articolo 1

(Costituzione del Fondo)

E' istituito il Fondo Regionale per i lavoratori delle aziende del Trasporto Pubblico Locale. Il Fondo Regionale per i lavoratori delle aziende del TPL viene istituito in seguito all'accertata sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale nel settore ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/09. Il Fondo costituisce uno strumento per l'attuazione di politiche di sostegno finanziario per le aziende di TPL che, a seguito di processi di progressiva riorganizzazione dei servizi, dovessero riscontrare un esubero di personale al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi e/o ad altre procedure di riduzione dei dipendenti anche attraverso percorsi di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori.

Articolo 2

(Dotazione iniziale del Fondo)

Il Fondo ha una dotazione iniziale di 15 milioni di euro a valere sull'U.P.B. 3.13.115 (Capitolo 5856 del Bilancio della Regione) e potrà essere implementato ed integrato con risorse rinvenienti anche da Enti Locali, dalle aziende e dai lavoratori allorquando il Fondo stesso andrà a regime.

Articolo 3

(Criteri di riparto delle risorse)

La dotazione iniziale prevista dall'art. 2 è ripartita con le seguenti modalità:

- a) per i percorsi di formazione e riqualificazione del personale: 1 milione di euro;
- b) per gli incentivi all'esodo: 6 milioni di euro;
- c) per l'integrazione ai contratti di solidarietà: 8 milioni di euro.

Consultate preventivamente le associazioni datoriali e sindacali e previa deliberazione di Giunta, il Direttore Generale ARLAS, su indirizzo dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, può disporre, con proprio decreto, modifiche nella ripartizione interna della dotazione del Fondo stesso alla luce delle esigenze concrete che dovessero verificarsi in sede di utilizzazione delle risorse.

Analogamente, al fine di consentire un equo contemperamento nella ripartizione ed erogazione delle risorse relative a tutte le misure incentivanti previste dal Fondo, l'ARLAS, in sede di adozione dei provvedimenti di attuazione delle misure, provvede altresì ad operare un riparto proporzionale in modo da consentire una equa ripartizione delle risorse. I criteri di riparto saranno quello territoriale, tra le province, e aziendale, in proporzione agli addetti di ciascuna azienda e alle domande pervenute.

Articolo 4

(Percorsi di formazione e riqualificazione)

I percorsi di formazione e riqualificazione del personale, strumento prioritario nei processi di riorganizzazione delle aziende, vengono sostenuti attraverso Avvisi pubblici emanati a cura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola (ARLAS) d'intesa con l'Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile (ACAM).

Per ogni partecipante sono resi disponibili 14 euro/ora per percorsi di riqualificazione individuale che potranno avere una durata fino ad un massimo di 200 ore, pari a complessivi 2.800 euro.

Alle risorse complessivamente disponibili possono aggiungersi quelle provenienti dalle

disposizioni dell'art. 9, commi 3 e 7, della Legge n. 236 del 19 luglio 1993 ("Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione") e quelle ulteriori eventualmente messe a disposizione da Fondimpresa, dall'Asstra, dall'ANAV e Fondi similari.

Articolo 5

(Incentivi all'esodo)

Sono ammessi all'incentivo i lavoratori dipendenti con almeno 7 anni di servizio a tempo indeterminato (alla data dell'Avviso pubblico) presso una delle aziende di TPL che presentino domanda di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro (risoluzione con decorrenza posteriore alla domanda) finalizzata all'esodo incentivato.

La domanda di esodo incentivato è consentita ai lavoratori in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico ovvero interessati ad una risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, al fine di ottenere un contributo dal Fondo regionale TPL pari a tre mensilità lorde (tre dodicesimi della "retribuzione normale" annua, come prevista dall'art. 3 del C.C.N.L. 27/11/2000, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità) per ogni anno mancante al compimento dei requisiti necessari per l'accesso alla pensione fino ad un massimo di 18 mensilità. Il periodo preso a base di calcolo, ai sensi della normativa vigente, è quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; le frazioni di anno sono calcolate proporzionalmente e le somme derivanti dall'incentivazione saranno erogate previa sottoscrizione di verbale di conciliazione. Lo stesso meccanismo trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori disponibili alla mobilità su base volontaria. In ogni caso le aziende possono integrare su base volontaria l'importo dell'esodo incentivante.

I contributi sono erogati, nell'ambito di Avvisi emanati su base trimestrale fino ad

esaurimento delle risorse, sulla scorta di una ripartizione proporzionale che tenga conto dei fattori territoriali ed aziendali. In particolare, le risorse vengono ripartite proporzionalmente in base alle dimensioni delle aziende richiedenti e dei lavoratori interessati e ripartiti su base provinciale.

Gli Avvisi pubblici per i percorsi di accompagnamento all'esodo volontario sono emanati dall'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola (ARLAS), sentita l'Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile (ACAM).

Articolo 6

(Contratti di solidarietà)

Per i lavoratori delle imprese del TPL che, sulla base di un accordo aziendale avente la finalità di evitare la contrazione dei livelli occupazionali attraverso una diminuzione dell'orario di lavoro dei lavoratori occupati, stipulano un contratto di solidarietà difensiva (per imprese non sottoposte a CIG con istituzione di reddito a gravare sul Fondo per l'occupazione di cui al Dlgs 148/97), è previsto un contributo (per una durata non superiore ai 36 mesi) pari sino al 25% della retribuzione non percepita a seguito della riduzione di orario, aggiuntivo al 25% percepito dall'azienda.

Il Fondo Regionale per il TPL, nell'ambito delle risorse disponibili, provvede all'erogazione, per ciascun lavoratore, di un ulteriore contributo di integrazione al reddito nella misura massima pari ad un ulteriore 25% (per una durata non superiore ai 36 mesi) della retribuzione non percepita a seguito della riduzione di orario. Allo scopo l'azienda deve trasmettere, in copia, il decreto attuativo emesso dal Ministero del Lavoro e pubblicato sulla G.U. recante l'autorizzazione all'intervento con l'elenco nominativo dei lavoratori, le modalità di intervento dei contratti di solidarietà e la domanda di autorizzazione presentata all'INPS provinciale.

Resta inteso che le aziende, nello spirito di mutualità che caratterizza gli accordi del 16 dicembre 2011, del 27 dicembre 2011 e del 17 gennaio 2012, erogheranno in favore dei lavoratori interessati dal ricorso al contratto di solidarietà la quota parte del trattamento indennitario di loro spettanza. Il rispetto di tale condizione costituisce requisito per l'accesso ai benefici del Fondo.

I contributi sono erogati, nell'ambito di Avvisi adottati su base trimestrale, ovvero in caso di documentata necessità anche mensile, fino ad esaurimento delle risorse.

Gli Avvisi pubblici per proporre domanda di contributo per i lavoratori delle aziende del TPL che hanno stipulato il contratto di solidarietà sono emanati dall'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola (ARLAS), sentita l'Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile (ACAM).

Articolo 7

(Mobilità endosettoriale)

I lavoratori destinatari del contratto di solidarietà verranno inseriti in apposita lista per favorire il loro collocamento, nel rispetto della normativa vigente, nell'ambito dei processi prioritari di mobilità endosettoriale e saranno altresì prioritari beneficiari dei trattamenti di riqualificazione previsti dall'art. 4 del presente disciplinare.

La lista sarà tenuta presso l'ARLAS che, con apposito provvedimento, stabilirà le modalità per l'inserimento dei lavoratori stessi.

Articolo 8

(Sottoscrizione degli accordi collettivi)

Per accedere al Fondo le aziende del TPL aderenti alle associazioni che hanno sottoscritto gli accordi regionali del 16 dicembre 2011, del 27 dicembre 2011 e del 17

gennaio 2012 devono inviare gli accordi sottoscritti con le OO.SS. firmatarie degli accordi stessi all'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola (ARLAS) che gestisce, d'intesa con l'ACAM (Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile), le singole procedure di erogazione dei contributi attraverso singoli Avvisi pubblici.

Articolo 9

(Efficacia)

Il presente disciplinare entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Giunta regionale e la conseguente pubblicazione sul BURC.